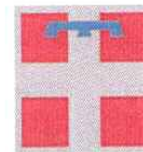




Comune di
Casale Corte Cerro

Regione Piemonte
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Comune di Casale Corte Cerro
Servizio di Polizia Locale
Telefono 0323/692.112 Fax 0323/60.790



Regione Piemonte
Modello 3.1.b1.01

Prot. _4700_ **N. Reg. Ord. _21/11_**

Casale Corte Cerro; **20 Settembre 2011**

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- Che in relazione all'ottimizzazione dei flussi di traffico veicolare in frazione Ramate, sull'area antistante la scuola materna e asilo nido ed alla messa in sicurezza del transito in Via Sanguigno ha sentito il parere del Responsabile del Servizio Polizia Locale;
- Che in tale sede è emersa espressa volontà, per motivi di sicurezza, in considerazione della capacità portante di tale struttura stradale, delle strutture di cui è costituita, nonché la limitata ampiezza della sezione stradale e la mancanza di spazi da adibire a parcheggio, stante la forte richiesta, di vietare il transito ai veicoli in un senso di marcia in Via Sanguigno dall'intersezione con la Via Casale all'intersezione con la Via Matteotti;

RILEVATO:

- che il Servizio Polizia Locale ha effettuato ulteriori sopralluoghi in data 13.09.2011 e in data 19.09.2011, rilevando la permanenza di situazioni di rischio e in alcuni casi di blocco della circolazione in concomitanza con il passaggio dello scuolabus;

ATTESO:

- Che la circolazione a senso unico dei veicoli è già stata sperimentata in alcuni orari della giornata e istituita con ordinanze n. 26/09 del 2/09/2009 e 01/10 del 27/01/2010 con esito favorevole;

RITENUTO:

1. che risulta necessario istituire un senso unico di marcia in Via Sanguigno per garantire adeguate condizioni di sicurezza al transito dei veicoli;
2. che risulta inoltre necessario istituire nei tratti ove la larghezza della carreggiata lo permette, alcuni stalli di sosta delineati, fuori dai quali è assolutamente vietata la sosta;

VISTO l'art. 7 D.Lgs 285/92;

ORDINA

1. **L'istituzione di un SENSO UNICO DI MARCIA sulla strada Comunale denominata Via Sanguigno dall'intersezione con la Via Casale all'intersezione con la Via Matteotti con la stessa direzione;**
2. **L'istituzione di stalli di sosta ove la larghezza della carreggiata ed i passi carrai presenti lo permettono;**
3. **IL DIVIETO DI SOSTA PER TUTTE LE 24 ORE CON RIMOZIONE FORZATA fuori dagli spazi delimitati.**

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica.

La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata all'Albo pretorio Comunale sul sito web del Comune;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è: Il Vice Commissario Giacomini Mauro;

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, con le seguenti forme e modalità:

1. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
2. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
4. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
6. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.



IL SINDACO

Claudio Pizzi